

Oggetto: Legge 20 febbraio 2006, n. 82 – articolo 9, commi 1, 3 e 4 e art. 14. Determinazione del periodo per le fermentazioni e rifermentazioni, nonché del periodo vendemmiale della campagna vitivinicola 2008/2009, nel territorio della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante: “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

VISTO il reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29/04/2008 relativo all’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) 1782/2003, (CE) 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti ((CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

VISTO il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli sacmbi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 164 e successive modifiche ed integrazioni, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”, in particolare i seguenti articoli e commi:

• articolo 9.

- comma 1. *“Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono annualmente, con proprio provvedimento, il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite. Tale periodo non può comunque superare la data del 31 dicembre dell’anno in cui il provvedimento viene adottato”;*
- comma 3. *“Le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente Ufficio periferico dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi”;*
- comma 4. *“E’ vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì individuati i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1”;*

- **articolo 14.** comma 1. *“La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 9, comma 1.”;*

RITENUTO necessario formalizzare, sulla base dell'articolo 9, *commi 1, 3 e 4* e dell'articolo 14, *comma 1*, della predetta legge n. 82/2006 ed in considerazione dell'avanzato stato del ciclo vegetativo raggiunto al momento dalle coltivazioni viticole presenti nel territorio della regione Lazio, il previsto provvedimento regionale per la determinazione del periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite, nonché del periodo vendemmiale nel territorio della Regione Lazio;

VISTA la nota prot. n. 98429 del 02 luglio 2008 con la quale il Dirigente dell'Area D06 "Produzioni Agricole, Zootecniche ed Agroalimentari" della Direzione Regionale Agricoltura invita le Aree Decentrate Agricoltura *".....a comunicare, improrogabilmente entro il 21 luglio 2008, in funzione dell'andamento stagionale, le possibili date di inizio e termine della prossima campagna vendemmiale 2008/2009 delle uve da vino....."*;

VISTE le sotto elencate note con le quali le Aree Decentrate Agricoltura, in riscontro alla predetta nota n. 98429/2008 dell'Area D06, comunicano le date di inizio e termine del periodo vendemmiale 2008 delle uve da vino:

- Area Decentrata Agricoltura di Frosinone: nota prot. n. 102759 del 09/07/2008;
- Area Decentrata Agricoltura di Latina: nota prot. n. 104072 del 10/07/2008;
- Area Decentrata Agricoltura di Rieti: nota prot. n. 102691 del 09/07/2008;
- Area Decentrata Agricoltura di Roma : nota prot. n. 108206 del 17/07/2008;
- Area Decentrata Agricoltura di Viterbo: nota prot. n. 103440 del 10/07/2008,

DETERMINA

ai sensi della normativa e delle disposizioni specificati in premessa:

1. ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è fissato dal 09 Agosto 2008 al 31 dicembre 2008 il periodo entro il quale sono consentite, nel territorio della regione Lazio, le operazioni di fermentazioni e rifermentazioni .

E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del predetto periodo, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo come sopra stabilito, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ispettorato Controllo Qualità Prodotti Agroalimentari (ex repressione Frodi) –, via Quintino Sella, n. 42 - 00187 Roma, fax 06 46656472 – telefono 06 46656409, ind. e mail: icq.roma@politicheagricole.gov.it ;

2. il periodo vendemmiale, della campagna vitivinicola 2008/2009, è stabilito, nell'ambito del territorio della regione Lazio, dal 09 Agosto 2008 al 15 Novembre 2008.

Per le uve passite il termine del periodo vendemmiale nell'ambito del territorio della Regione Lazio è prorogato al 15 Dicembre 2008;

3. ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 82 *"La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale"* così come determinato al precedente punto 2. del presente provvedimento;

Si dispone la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini